

**TRIBUNALE TORINO**  
**sez. VII**

**SENTENZA N. 7881 DEL 27/11/2008**

**Fatto**

*(Omissis)*

Con atto di citazione notificato per la prima udienza ex art. 180 c.p.c. del 15 maggio 2006, l'Unione degli Armeni in Italia, la Fondazione Stefano Serapian e 84 persone, meglio elencate in atto di citazione, convenivano in giudizio la UTET Spa e il Gruppo Editoriale l'Espresso.

Esponevano quindi che l'opera letteraria intitolata "La Storia", realizzata, su iniziativa del quotidiano "la Repubblica", dalla Redazione Grandi Opere della casa Editrice UTET, era lesiva del loro diritto di identità personale, sia perchè nell'opera era stato del tutto omesso ogni riferimento al "genocidio armeno", sia perchè la c.d. "questione armena" era stata trattata con metodo ricostruttivo non scientifico e con

conseguente stravolgimento dei fatti storici. I brani ritenuti offensivi erano specificatamente quelli quindi contenuti nel volume XII della suddetta opera, alle pag. 712 -713, e nel volume XIII, alle pag. 72-73.

Esponevano inoltre, nel merito, che a parte un fugace riferimento ai massacri perpetrati tra il 1894 e il 1896 ed a "spietate stragi di armeni", l'opera era priva di qualsiasi cenno all'olocausto del popolo armeno, e che addirittura la ricostruzione fornita era tale da non porre neppure l'ipotesi che tali massacri potessero essere ricondotti alla categoria del genocidio.

Tali omissioni costituivano quindi un vulnus al patrimonio spirituale, culturale e politico dell'intera comunità ed erano qualificabili come illecite per violazione dei principi di cui all'art. 2 Cost. e 2043 c.c.; esse apparivano poi inconcepibili, sia tenuto conto che l'opera dedicava invece ampio spazio all'olocausto ebraico, rispetto a cui il genocidio armeno costituiva una tragica anticipazione, sia perché l'olocausto armeno era non solo riconosciuto come tale, ma addirittura considerato il "prototipo dei genocidi del XX secolo".

Tali ingiustificate omissioni apparivano infine pericolose anche alla luce della natura divulgativa dell'opera editoriale, rivolta ad un pubblico vasto e differenziato.

Gli attori entravano quindi nel merito dei tragici eventi che avevano segnato la storia del popolo armeno, osservando come il fatto che ai danni di tale popolo fosse stato perpetrato un vero e proprio genocidio fosse riconosciuto da varie istituzioni, e come tale tragico accadimento, (denominato in lingua armena con il termine Metz Yeghern inteso come il "Grande Male") fosse divenuto evento fondativo e costitutivo della comunità stessa.

Ometterne ogni riferimento, in un testo di storia come quello oggetto dell'azione promossa, equivaleva a negare tale elemento fondante.

Quindi, più specificamente, la ricostruzione storica delle vicende del popolo armeno esposta nell'opera "La Storia", era qualificabile come una lesione del diritto all'identità personale, come tradizionalmente inteso dalla giurisprudenza di legittimità, che lo ha configurato come diritto soggettivo perfetto, diretta proiezione dell'art. 2 della Costituzione.

Gli attori passavano quindi ad esaminare i limiti al contrapposto diritto alla libera manifestazione del pensiero, osservando come l'esercizio di tale libertà trovasse limite nel rispetto e protezione dei diritti altrui; l'individuazione dei limiti posti dalla ricerca storica doveva essere condotta con riferimento ai tradizionali criteri di pertinenza, continenza e verità.

Entravano quindi nel merito della ricostruzione storica offerta dal testo oggetto di causa rappresentando, con riguardo al profilo relativo al requisito della "verità", come l'analisi del rispetto di tale requisito conducesse ad una valutazione negativa;

l'opera era frutto di un lavoro editoriale composito, connotato dall'assenza di adeguato controllo dei contenuti finali, pensato per favorire una diffusione ed una lettura veloce e condotto senza metodo scientifico.

Con riguardo a tale aspetto, rappresentavano come l'inosservanza del criterio della verità fosse data e confermata dall'assenza di ogni menzione del genocidio come "questione"; persino la negazione del genocidio ne avrebbe comportato una trattazione, se non altro come esposizione di una tesi storica diversa; l'omissione di ogni riferimento contravveniva quindi al criterio di "verità".

Osservavano ancora come l'attenzione mostrata dopo la metà degli anni 60 alla "questione armena" ed il riconoscimento politico da parte di molti governi occidentali, rendevano impensabile una ricostruzione storica come quella riportata dal testo in esame; tale considerazione si collegava anche al dato relativo alla diffusione dell'opera, diretta ad un vasto pubblico non sempre in possesso delle nozioni e competenze adeguate per seguire criticamente la ricostruzione storica offerta.

Non solo; la lesione all'identità personale era altresì tale da integrare una diffamazione, laddove la tesi storica offerta giungeva ad addebitare alla stessa popolazione armena la responsabilità delle atrocità subite; la ricostruzione storica accreditava l'idea che gli Armeni fossero dei traditori della patria e che le vittime stesse fossero state le prime ad essere responsabili delle sofferenze, subite come conseguenza terribile ma anche inevitabile della loro ribellione.

Gli Armeni venivano poi indicati come massacratori nel conflitto greco-turco, ciò in modo apodittico e senza alcuna ulteriore spiegazione.

L'omissione di ogni riferimento al genocidio si trasformava quindi in sua esplicita negazione.

Citavano infine di casi noti; quello relativo a Robert Faurisson, condannato nel 1981 dal Tribunal de Grande Instance di Parigi (circa dieci anni prima quindi della promulgazione della Legge del 1990 sulla libertà di stampa) per avere negato il genocidio del popolo ebraico e quello dello storico Bernard Lewis, relativo proprio al genocidio armeno.

Il famoso orientalista, in due interviste risalenti al 1993, aveva dichiarato che quello da lui stesso definito nel 1961 "the terrible holocaust" non poteva essere ritenuto tale per assenza di prove. Citato in giudizio, anche lo storico inglese era stato condannato sulla base di principi del tutto simili a quelli elaborati della giurisprudenza italiana; invero lo storico Lewis non sfuggiva alla regola generale che lega l'esercizio di una legittima libertà all'assunzione della correlata responsabilità, responsabilità costituita dal presentare come vere tesi manifestamente false ovvero di omettere per colpa grave riferimenti ad eventi e ipotesi che godono di largo consenso e diffusione tra gli storici; lo storico era venuto meno a tali doveri, passando sotto silenzio tesi e orientamenti favorevoli invece alla affermazione dell'olocausto armeno.

Con riguardo infine alla prova del danno, questa era da ritenersi in re ipsa e la sua quantificazione veniva rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale; gli attori peraltro in considerazione della natura dell'azione chiedevano in via principale che il risarcimento fosse concesso in forma specifica, ordinando alle convenute la pubblicazione e diffusione (con le medesime forme osservate per la diffusione dei volumi "La Storia") di un testo o video sul genocidio armeno, oltre alla condanna, simbolica di cui alle conclusioni in epigrafe indicate.

In data 21 aprile 2006 e 9 maggio 2006 si costituivano rispettivamente il Gruppo Editoriale l'Espresso e l'UTET, contestando entrambi le domande e difese degli attori.

Instava il Gruppo Editoriale l'Espresso per un differimento della prima udienza per convenire in giudizio la De Agostini Editore S.p.a., chiamata a manlevare e tenere indenne il convenuto.

Eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della Unione degli Armeni d'Italia e della Fondazione Stefano Serapian a fare valere in giudizio ragioni e diritti del popolo armeno, in violazione del disposto di cui all'art. 81 c.p.c.

Le doglianze sollevate dagli attori apparivano poi generiche ed imprecise, non specificando quali addebiti avrebbero dovuto ascrivere al Gruppo Espresso; sia quest'ultimo convenuto che

la UTET erano accomunate nella richiesta di condanna in solido, senza differenziazione alcuna tra le responsabilità di una e dell'altra.

La genericità delle imputazioni, e quindi delle rispettive responsabilità, impediva l'esatta determinazione della causa petendi e del *petitum*, con conseguente nullità dell'atto di citazione. Sussisteva infine carenza di legittimazione passiva in capo al Gruppo Espresso, posto che il convenuto si era limitato a commercializzare e distribuire l'opera, realizzata dalla De Agostini; ciò in base ad un contratto sottoscritto dal Gruppo e dalla società chiamata in giudizio in data 2 luglio 2004.

Invero l'opera "La Storia" era stata curata ed ideata dalla UTET e dal Gruppo De Agostini.

Richiamava quindi nel dettaglio le clausole del suddetto accordo contrattuale ed in particolare quanto stabilito dalle parti all'art. 5 e all'art. 9, clausole che escludevano qualsiasi responsabilità in capo all'attore.

Ferme restando tali eccezioni preliminari, il Gruppo Espresso, nel merito delle censure degli attori, osservava come l'opera realizzata da UTET e De Agostini lungi dal costituire un testo enciclopedico dedicato particolarmente alla storia del popolo armeno, raccoglieva invece una summa di brani riferiti ad un determinato periodo storico, senza alcuna pretesa di contenere un'informazione completa e puntuale sugli argomenti trattati.

Derivava quindi da una scelta degli autori e coordinatori dell'opera la selezione di spaccati e momenti storici e il loro inserimento all'interno dell'opera; del pari, non era contestabile il metodo ricostruttivo e sistematico utilizzato.

Nessun danno era infine derivato al popolo armeno dall'opera, posto che agli stessi non era stato attribuito alcun fatto non corrispondente al vero tale da ledere la loro identità personale; l'omessa citazione o qualificazione di un avvenimento non poteva assurgere ad offesa, nè esisteva alcun obbligo giuridico a carico degli autori di trattare il genocidio armeno.

Non sussisteva alcuna ingiusta lesione, nè sussistevano le condizioni per invocare l'art. 2059 c.c. in materia di danno non patrimoniale, che comunque imponeva la prova dell'ingiustizia del danno subito dalla vittima dell'illecito, non potendo il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. esautorare la parte dalla prova circa la sussistenza del danno medesimo.

La convenuta UTET si costituiva in data 9.5.2006; condivideva con il gruppo Espresso gran parte delle eccezioni preliminari sollevate. Eccepiva quindi la carenza di legittimazione attiva in capo a tutti gli attori e la carenza di legittimazione passiva in capo di UTET, posto che non era chiarito a quale titolo la convenuta era stata citata in giudizio; ne conseguiva la nullità dell'atto di citazione per omessa causa petendi.

L'atto di citazione si prospettava altresì nullo per incertezza del *petitum*, posto che invocava la condanna ad un *facere* indeterminato, la cui individuazione era rimessa alla discrezionalità del Giudice.

Passando al merito, la convenuta osservava come nel nostro ordinamento il diritto all'identità personale era sempre stato riconosciuto, attraverso le pronunce che se ne erano occupate, non in chiave assertiva, ma soltanto in chiave negatoria, e laddove l'affermazione del diritto avesse travalicato i limiti in cui era circoscritto, ciò avrebbe comportato un insanabile conflitto con la contrapposta libertà personale di espressione del pensiero.

Gli attori travisavano quindi la portata del diritto all'identità personale non tanto perchè ritenevano inveritieri fatti o opinioni espresse nei testi oggetto di causa, ma piuttosto perchè tali fatti non venivano ricondotti alla categoria del genocidio; l'azione promossa era quindi mirata ad un avvaloramento giudiziario della percezione che essi stessi avevano di tali vicende, avvaloramento che peraltro trascendeva dai limiti della tutela giudiziaria.

La convenuta passava infine a distinguere tra i significati di storiografia e divulgazione storica, osservando ancora che i precedenti giurisprudenziali stranieri citati dagli attori, riguardavano la prima categoria, da cui era certo pretendibile un rigore maggiore nell'esame delle fonti e nell'espressione dei giudizi.

Il Giudice con decreto di data 5 maggio 2006 differiva la prima udienza ex art. 180 c.p.c. all'11 ottobre 2006; si costituiva quindi in data 19 settembre 2006 la De Agostini Editore S.p.a.

Il terzo chiamato sollevava in via preliminare eccezione di compromesso ed in subordine eccepeva l'inoperatività delle clausole contrattuali invocate dal convenuto Gruppo Espresso, che precisavano in modo puntuale l'oggetto delle rispettive garanzie.

La prima eccezione si fondava sul tenore dell'art. 17 del contratto, che rimetteva a Collegio arbitrale "qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la De Agostini e Repubblica in relazione al presente contratto, incluse le controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione e validità dello stesso".

Assegnati dapprima termini per memorie difensive ex artt. 170 e 180 c.p.c., all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. del 30 gennaio 2007 le parti comparse prospettavano al Giudice la pendenza di trattative per una definizione conciliativa della vicenda.

Assegnati dapprima i termini per le memorie di cui all'art. 183 ultimo co. c.p.c. e poi per deduzioni istruttorie, all'udienza del 21 maggio 2008 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe richiamate; assegnati i termini di rito la causa veniva assunta in decisione.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'articolata esposizione dello svolgimento del procedimento, pur essendo stato complessivamente breve, si è resa necessaria per prospettare e dare conto della complessità delle questioni di merito prospettate dagli attori e delle eccezioni processuali e poi di merito sollevate dalla difesa dei convenuti.

L'esame della fondatezza delle domande attoree deve quindi essere preceduto dalla disamina delle eccezioni preliminari dei convenuti.

Carenza di legittimazione attiva. - Nelle proprie difese successive all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, gli attori hanno affermato l'insussistenza di tale questione pregiudiziale, affermando quindi che tutti (enti collettivi e persone fisiche) agivano in giudizio a tutela di un diritto proprio; la questione pertanto non poteva essere qualificata come pregiudiziale, ma atteneva già al merito e dunque alla verifica dell'effettiva titolarità del diritto in capo a chi lo aveva invocato.

Gli attori hanno quindi operato una sorta di autolegittimazione, dichiarandosi titolari del diritto all'identità personale che si assume violato per le ragioni esposte in atto di citazione.

Ev ben nota la distinzione tra "legitimatio ad causam" e titolarità effettiva della situazione giuridica attiva e passiva, che attiene già al merito; la legittimazione ad agire in giudizio consiste "nella titolarità del potere e dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento" (c. Cass. 10 gennaio 2008 n. 355 - nel caso di specie esaminato dalla Suprema Corte è stato ritenuto sufficiente ai fini della legittimazione passiva dei convenuti, che nella domanda attorea questi fossero ritenuti quali autori degli illeciti anticoncorrenziali rientranti nella previsione della disciplina di cui alla legge n. 287 del 1990 ecc. ...).

Ora sulla base delle affermazioni degli attori, la censura di carenza di legittimazione attiva a rigore deve essere respinta e la questione affrontata nel merito, con riguardo quindi all'effettiva titolarità della posizione di diritto invocata, non più sulla base quindi della mera prospettazione che di tale diritto ne danno le parti stesse, ma sulla scorta delle risultanze istruttorie e documentali di causa.

Carenza di legittimazione passiva di UTET. - L'eccezione non può essere accolta, posto che gli attori hanno convenuto in giudizio UTET S.p.a. indicandola sin dall'inizio (si veda pag. 6 dell'atto di citazione), come società che ha realizzato l'opera e il Gruppo Espresso come la società che ha assunto l'iniziativa editoriale.

Nè assume rilievo la circostanza che gli attori abbiano inteso definire UTET la società di servizi a cui è stata commissionata l'opera; invero tale riferimento sembra riguardare il metodo seguito da chi l'opera ha confezionato e non tanto la paternità della stessa.

Nullità dell'atto di citazione. - Del pari da respingere appare infine la censura di nullità dell'atto di citazione per omessa causa petendi ed assoluta incertezza del petitum.

Gli attori hanno promosso azione risarcitoria affermando la lesione del diritto all'identità personale, diritto che trova il proprio fondamento nell'art. 2 Cost. e quindi nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., formulando quindi domanda di condanna dei convenuti in solido, ristoro che viene invocato in via principale in forma specifica, attraverso una pubblicazione (da definire) ovvero in via subordinata, in forma equitativa giusto disposto ex art. 1226 c.c., oltre che ad una condanna pecuniaria simbolica, pari ad un euro per ciascun attore persona fisica (quasi a significare con forza la volontà di non perseguire alcun fine di lucro).

Appare quindi evidente l'integrità degli elementi oggettivi dell'azione promossa.

Carenza di legittimazione passiva Gruppo Espresso. - Prima di passare al merito rileva ancora esaminare l'eccezione della De Agostini, chiamata in manleva da UTET.

Dall'esame delle clausole contrattuali relative all'accordo negoziale concluso tra UTET e De Agostini, emerge il tenore dell'art. 17 che al comma 1 dispone espressamente che "Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la De Agostini e Repubblica in relazione al presente contratto, incluse le controversie inerenti all'interpretazione esecuzione e validità dello stesso, sarà di competenza di un collegio Arbitrale.

Ora il citato articolo appare formulato in modo ampio e l'interpretazione complessiva delle clausole non pare consenta di limitare il novero delle cause rimesse alla competenza del Collegio Arbitrale alle sole controversie di natura contrattuale (in tal senso depone l'inciso iniziale "Qualsiasi controversia ..."), escludendo quindi le azioni risarcitorie promosse da terzi e che si fondano sull'opera oggetto dell'accordo.

Peraltro, anche a volere prescindere dalla chiarezza della clausola compromissoria e dalla sua ampiezza, sotto il profilo delle competenza che disciplina, occorre richiamare il disposto dell'art. 808-quater c.p.c., che indica un preciso criterio interpretativo, per le ipotesi di dubbio, a favore della competenza arbitrale, estesa a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto a cui la convenzione si riferisce.

L'eccezione di incompetenza a favore del collegio arbitrale è quindi fondata e deve essere accolta, sebbene il rilievo di tale eccezione, appare poi assorbito dal merito della decisione.

Passando quindi al merito, ritiene il Giudice l'azione risarcitoria promossa destituita di ogni fondamento, non sussistendo alcuna lesione del diritto d'identità personale (appartenente all'Associazione, alla Fondazione e alle singole persone fisiche), riconducibile al contenuto ed al tenore dei brani indicati in atto di citazione e contenuti nel volume XII e XIII de "La Storia".

Occorre ancora osservare che gli argomenti e tesi propuginate, per quanto suggestive e affascinanti (del tutto diverse dalle quotidiane controversie), appaiono del tutto esorbitanti dai compiti assegnati dal legislatore al processo civile.

Nel nostro ordinamento giuridico il cd. diritto all'identità personale trova il proprio fondamento nell'art. 2 Cost. e dagli anni 80 in poi l'elaborazione giurisprudenziale e l'ampio dibattito dottrinale hanno via via arricchito tale posizione di diritto di espressioni e profili ulteriori.

Si è quindi fatta strada un'esigenza di protezione dell'identità personale che non si limiti e ricomprenda solo la tutela del diritto al nome, ma che garantisca la persona umana in modo integrale, con riguardo ai suoi modi di essere essenziali.

Si è quindi affermato che costituisce posizione di "diritto soggettivo" l'interesse della persona, fisica e giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale quale coacervo di valori (politici, intellettuali, professionali ...), elementi che concorrono a conferire specificità ed unicità all'individuo (in tal senso si richiamano pronunce storiche in tale materia come c. Cass. 22 giugno 1985 n. 3769, relativa alla vicenda del Prof. Veronesi, oltre a numerose sentenze di merito).

Ev pur vero, come sostenuto dalla difesa di UTET, che la maggior parte delle pronunce più significative in tale materia, hanno configurato il diritto all'identità personale in chiave negatoria e non assertiva; in tal senso la protezione del diritto è stata accordata in ipotesi in cui alla persona venivano attribuite opinioni o convinzioni mai professate ovvero azioni e fatti mai compiuti. La breve e forse non esaustiva ricerca effettuata dallo scrivente, non ha effettivamente individuato casi concreti in cui l'offesa all'interesse vantato fosse stata arrecata dall'esplicita negazione, nei confronti di una determinata persona, della paternità di azioni specifiche ovvero di una sua qualità.

Tale impostazione, sebbene avvalorata da illustre dottrina e giurisprudenza, non sembra però poter escludere la corretta configurabilità di una lesione del diritto all'identità personale, qualora vengano negate ad un determinato soggetto qualità oggettive o se ne disconosca la paternità di azioni, che costituiscono pacificamente patrimonio della persona stessa, come rappresentata e riconosciuta all'esterno; in simili ipotesi appare peraltro indubbiamente più delicato e complesso il compito dell'interprete e quindi del giudice nel caso di un contenzioso, poichè la tutela accordata al diritto all'identità personale non deve tradursi in una pretesa affermazione della persona e delle sue qualità, in una sorta di avvaloramento della stessa ed il giudizio e quindi i limiti della tutela debbono muoversi su basi rigorosamente oggettive, che tengano conto anche del contrapposto diritto di critica e pensiero espresso dai terzi.

Ciò che sicuramente non può trovare quindi tutela nel nostro ordinamento è una concezione del diritto all'identità personale che imponga e pretenda una determinata rappresentazione o riconoscimento della persona; il limite quindi della tutela assicurata a tale posizione è costituito dal diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica, anch'esso costituzionalmente previsto e garantito (si richiama in merito solo una pronuncia del Tribunale di Roma 16 dicembre 2002 in cui si è condivisibilmente affermato che "la tutela dell'identità personale costituisce un limite esterno alla libera manifestazione del pensiero e alla libertà di scienza, ma non può invece fondare la pretesa del soggetto ad un generale riconoscimento di notorietà per fatti dallo stesso compiuti od ai quali ha partecipato". Nel caso esaminato il Tribunale di Roma ha escluso che l'autore del recupero di un pezzo archeologico, avesse diritto ad essere citato in opera da altri redatta dedicata al reperto).

I brevi cenni che precedono consentono, pur nella complessità della materia in esame, di escludere che nei passi censurati sia contenuta una lesione giuridicamente rilevante dell'identità personale degli attori, tenuto conto della natura del diritto invocato e dei limiti alla sua tutela, come sopra delineati.

I brani dei Volumi XII e XIII della Storia non contengono alcuna affermazione lesiva od offensiva del diritto all'identità personale ovvero nessuna esplicita negazione di vicende storiche (prima fra tutte il "genocidio armeno"), che possano essere assimilate ai precedenti della Suprema Corte Francese citata dagli attori.

È innegabile che il travaglio collettivo di un popolo che ha subito l'indicibile sofferenza della persecuzione e dell'olocausto costituisca un elemento fondante della sua identità e anche dei singoli appartenenti allo stesso, tale da segnare la storia e il suo destino in modo peculiare rispetto agli altri popoli. Peraltro il tenore dei passaggi centrati appare ben lontano dall'essere ritenuto lesivo di tale patrimonio.

Ciò che appare non condivisibile, ma soprattutto giuridicamente insostenibile è la "la pretesa" e quindi "l'obbligo" per l'autore di rappresentare una vicenda storica, di abbracciare le tesi e le convinzioni di coloro che ne furono parte (o che, come in questo caso, ne sono discendenti), facendo proprio anche uno stile espositivo che sia pienamente rispondente a quei sentimenti e rigorosamente calibrato in modo da non urtare la suscettibilità dei protagonisti, con ciò comprimendo, oltre ai limiti della legittima tutela dell'identità personale e anche della reputazione, la libertà di ricerca, di critica e di pensiero, il diritto di elaborare l'opera secondo le proprie personali idee o anche secondo mere e più semplicistiche esigenze giornalistiche o

editoriali, diritto che, occorre ribadire, ha pari dignità costituzionale rispetto all'identità personale.

Appare rilevante osservare che i passaggi censurati appartengono ad un'opera storica divulgativa per il grande pubblico, destinata ad una lettura veloce, ma sicuramente non tale, per contenuti, da offrire un effettivo contributo in termini di approfondimento; è significativo che i due volumi (XII e XIII) ricomprendano vicende storiche che vanno dal quadro storico dell'epoca dell'imperialismo (la proclamazione di Guglielmo I Kaiser di Germania) sino alla "grande guerra e alla rivoluzione russa" (volume XII) e dall'età dei totalitarismi e II guerra mondiale, sino alla rivoluzione maoista (volume XIII).

Il taglio fortemente sintetico si apprezza poi non solo con riguardo all'arco temporale, ma anche con riguardo all'ampiezza degli argomenti trattati; solo il XII tratta, solo a mero titolo esemplificativo, l'età giolittiana in Italia, l'Inghilterra vittoriana, la terza Repubblica in Francia, gli Imperi dell'Europa Centrale, gli Imperi Orientali, le Riforme in Giappone, l'India, gli imperi Coloniali ecc., con un'esposizione complessiva in termini di pagine di circa 800.

Le caratteristiche editoriali dell'opera, su cui indugiano gli attori, potranno essere discutibili in termini di rigore e scientificità, offrendo forse un contributo storico piuttosto superficiale, ma ciò risulta coerente con la finalità divulgativa e il prezzo modesto dell'opera venduta unitamente al quotidiano e comunque tali considerazioni muovono da una prospettiva priva di pregio giuridico.

Si è sopra accennato alle pronunce francesi citate dagli attori, esempio di tesi negazioniste che rese pubbliche dai loro sostenitori, ne hanno determinato la condanna, sentenze che peraltro non costituiscono precedenti vincolanti per il giudice nazionale.

Tali esempi non paiono comunque pertinenti all'ipotesi concreta portata all'attenzione del Giudice, nè appare in alcun modo condivisibile l'assunto su cui poggia il richiamo degli attori e cioè che l'omissione possa essere ritenuta esplicita negazione attribuendo quindi al silenzio un significato che tale non è, con ciò andando oltre alle intenzioni dell'autore.

Anche a volere prescindere dalla circostanza che la Francia possiede una normativa specifica in materia data (art. 24-bis della Loi sur la liberté de la presse, introdotto nel 1990, che vieta di contestare pubblicamente l'esistenza di uno o più crimini contro l'umanità - nella precedente legislatura, era stato presentato un disegno di legge, per certi aspetti assimilabile alla normativa francese), posto che la pronuncia contro lo storico Robert Faurisson, relativa all'olocausto ebraico, risale a dieci anni prima dell'entrata in vigore della legge citata, l'esempio non è appropriato.

Ciò che emerge con evidenza è la differenza tra il contenuto di quelle affermazioni (non solo lesive dell'identità personale nella loro accezione negatoria del genocidio, ma anche diffamatorie, laddove si tacciava lo Stato d'Israele e il movimento sionista di avere perpetrato una vera e propria truffa storica a fini economici e politici), provenienti da uno storico e la fattispecie odierna oggetto di causa, che non contiene alcuna negazione espressa circa l'effettivo accadimento dei tragici eventi del popolo armeno, ma un'omessa trattazione di tali fatti in termini di genocidio.

Rileva ancora osservare che anche in assenza di una previsione normativa espressa, affine a quella adottata dal legislatore francese, non sembra si possa escludere anche con riguardo al nostro ordinamento e alla luce dei contenuti del diritto all'identità personale, la portata lesiva delle tesi negazioniste, come espresse dagli storici citati, tese a rimettere in discussione l'effettiva verifica di eventi storici, che non solo appartengono al patrimonio esclusivo di quella comunità specifica colpita da quei tragici eventi, ma anche della storia dell'umanità in generale.

La ritenuta infondatezza della lesione lamentata, escluderebbe ogni ulteriore esame circa la questione relativa alla titolarità effettiva in capo alle parti attrici del diritto asseritamente leso.

Al solo fine di esaurire le numerose questioni sollevate, si ritiene doveroso esaminare brevemente la relativa questione, anche alla luce delle corpose difese prospettate in merito sia dagli attori che dai convenuti.

Gli atti di causa peraltro conducono a ritenere non sussistente alcuna titolarità del diritto invocato, perlomeno in capo ai due enti collettivi. Rileva osservare che già la prospettazione contenuta in atto di citazione non contiene alcun espresso riferimento, a condotte offensive e lesive dell'identità personale della fondazione e dell'associazione, posto che l'unico soggetto citato, che si afferma leso, è costituito dalla "comunità armena" entità ben distinta dai due enti collettivi.

Le successive produzioni documentali non hanno aggiunto nulla che consenta di ravvisare una lesione diretta dell'identità personale dei due enti e il complessivo impianto difensivo sul punto non fa chiarezza ed appare anche contraddittorio con il proclamato diritto come "proprio"; invero i passaggi su cui si appuntano le censure degli attori si riferiscono al "popolo armeno" e non all'identità personale dell'associazione e fondazione, che appaiono quindi del tutto estranee alle affermazioni storiche contenute nel testo e alla sostenuta portata offensiva delle stesse.

L'insussistenza di una titolarità effettiva del diritto emerge altresì anche nel caso si affermi che i due enti hanno agito in giudizio a tutela dei diritti dell'intera comunità armena, come effettivamente sembrerebbe sulla base della prospettazione iniziale degli attori (pag. 8 dell'atto di citazione in nota). Orbene la circostanza che l'Unione degli Armeni d'Italia (nulla è dato sapere circa le finalità della Fondazione) abbia fra i propri scopi quello di promuovere e difendere i diritti umani del popolo armeno, è circostanza certamente non sufficiente ad attribuire alla stessa un potere di rappresentanza ufficiale e quindi il diritto di agire in giudizio a tutela dell'intera comunità, che costituisce entità ben distinta dall'ente collettivo.

A rigore l'assenza di ogni diretto riferimento agli attori persone fisiche, escluderebbe anche in capo agli stessi la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, tranne a ritenere che il vulnus all'intera comunità si traduca anche in un'offesa personale ad ogni singolo attore, quale membro di tale comunità. Invero la lesione lamentata attiene al diritto all'identità personale, quale diritto soggettivo perfetto che trova il proprio fondamento nell'art. 2 Cost., norma che riconosce, garantisce e quindi tutela i diritti inviolabili dell'uomo, di cui ciascuno è quindi legittimo titolare.

Se poi si ritiene che nel concetto ampio di "diritto all'identità personale", frutto della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi decenni, debba essere anche ricompresa la personalità individuale del soggetto, intesa come sintesi di tutte quelle manifestazioni ed elementi (politiche, religiose, ideologiche, professionali), che concorrono a formarla e a connotarla nella sua specificità, si può astrattamente affermare che anche l'appartenenza di un individuo ad un popolo e alla sua storia, soprattutto quando questa sia stata caratterizzata da un travaglio collettivo (la persecuzione e l'olocausto come nell'ipotesi descritta), costituiscono espressione innegabile del patrimonio culturale, morale ed etico del soggetto, che concorre a formare la sua identità personale, come espresso dall'art. 2 Cost. e come emerge dalla lunga e complessa elaborazione della giurisprudenza di cui si è fatto sopra cenno.

Valgono infine brevissime considerazioni circa la corretta riconducibilità delle questioni sollevate al processo civile, a cui il legislatore non ha attribuito il compito e potere di accertare la "storia" e quindi le esatte ragioni politiche e sociali che muovono l'umanità e a cui conseguono eventi, mutamenti e purtroppo talvolta guerre e persecuzioni.

L'impianto difensivo degli attori, al di là delle considerazioni svolte in punto di diritto, sembra inevitabilmente imporre al giudice proprio tale compito, impressione forte che si apprezza soprattutto con riguardo alle censure relative al tenore di taluni passaggi dell'opera (si veda ad esempio le censure relative a quanto riportato a pag. 712-713 del volume XII) in cui la critica allo stile narrativo e all'uso di certi termini linguistici, sembra accompagnarsi alla pretesa che la decisione dia conto di una verità storica diversa, magari più rigorosa di quella esposta, ma che non spetta al giudice affermare.



Le domande degli attori debbono quindi essere integralmente respinte. In punto spese ritiene il Giudice che la novità e complessità delle questioni poste e l'assenza di specifici precedenti in materia, possano condurre ad una compensazione integrale delle spese di lite (*omissis*).